

Art. 15

(Misure di semplificazione in ambito scolastico per studenti e famiglie)

1. All'articolo 21, comma 4-ter, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
«A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, le iscrizioni alle istituzioni scolastiche ed educative statali del primo e del secondo ciclo sono effettuate con modalità telematica mediante la piattaforma di cui al primo periodo. Ai fini dell'iscrizione degli alunni al primo anno di corso delle istituzioni scolastiche statali secondarie di primo grado, le medesime istituzioni sono tenute ad acquisire l'attestazione di ammissione al successivo grado di istruzione obbligatoria dalla piattaforma di cui al primo periodo. Ai fini dell'iscrizione degli studenti al primo anno di corso delle istituzioni scolastiche statali secondarie di secondo grado, le medesime istituzioni sono tenute ad acquisire l'attestazione di superamento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, comprensivo del voto finale, dalla piattaforma di cui al primo periodo. L'attestazione di cui all'ottavo periodo è valido ai fini dell'ammissione all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo d'istruzione.»

2. All'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: “e i contenuti dei moduli formativi relativi ai due anni successivi alla conferma in ruolo” sono soppresse.

3. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Il «Piano delle arti» è adottato con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della cultura e con il Ministro dell'università e della ricerca, nel limite delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.”.

4. Il Capo II del titolo I, parte I, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 è abrogato.

5. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

“4-bis. I servizi educativi per l'infanzia sono caratterizzati da un progetto educativo in continuità con la scuola dell'infanzia e spazi, tempi e organizzazione coerenti con tale progetto. Nei servizi educativi per l'infanzia opera personale educativo qualificato in possesso del titolo di accesso di cui all'articolo 14, comma 3 del presente decreto. Non rientrano tra i servizi educativi per l'infanzia i servizi ludico-ricreativi o di mero accudimento.”;

b) all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

“f-bis): “attiva azioni di monitoraggio, che coinvolgono le Regioni e gli Enti locali, in merito all’impiego delle risorse del Fondo nazionale di cui all’articolo 12 del presente decreto, delle risorse regionali della programmazione dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia di cui all’articolo 12, comma 4, e delle risorse stanziare dagli Enti locali per gli interventi previsti dal Piano di azione nazionale pluriennale di cui all’articolo 9, comma 4.”;

c) all’articolo 6, comma 1, lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e lettera f-bis).

A tal fine, verificati i dati comunicati dagli Enti locali in merito all’impiego delle risorse e alla coerenza degli stessi con la programmazione regionale, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano li convalidano e li trasmettono al Ministero dell’istruzione e del merito.”;

d) all’articolo 7, comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole “e trasmettono annualmente i dati relativi al monitoraggio statale e regionale in merito all’impiego delle risorse del Fondo di cui all’articolo 12 del presente decreto. A tal fine, rendicontano l’utilizzo delle risorse statali, regionali e comunali per l’attuazione degli interventi previsti dal Piano di azione nazionale pluriennale di cui all’articolo 8 del presente decreto.”;

e) all’articolo 8, il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Alla scadenza del periodo di attuale vigenza del Piano di azione nazionale pluriennale, il Ministro dell’istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta i successivi Piani di azione nazionale di durata quinquennale.”;

f) all’articolo 10, comma 5, il secondo periodo è soppresso;

g) all’articolo 12, comma 2, lettera b, dopo le parole “dei servizi educativi per l’infanzia” sono aggiunte le parole “accreditati” e dopo le parole “e della loro qualificazione” sono aggiunte le parole “, anche al fine di ridurre la partecipazione economica delle famiglie”;

h) all’articolo 14, comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Continuano ad avere validità per l’accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l’infanzia la laurea triennale L-19 e la laurea quinquennale LM-85bis, purché conseguite entro l’anno accademico 2018/2019. Continuano altresì ad avere validità per l’accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l’infanzia i titoli previsti dalle previgenti normative regionali purché conseguiti entro gli specifici termini previsti dalle stesse e, comunque, non oltre l’anno scolastico o accademico 2018/2019”